

N.° 14359  
C. L.



785

# NOTIFICAZIONE.

La Convenzione conchiusa il 4 dicembre 1834 e ratificata nel giorno 16 marzo 1835 tra l'I. R. Corte d'Austria e quella di Sardegna per la repressione del contrabbando nelle acque di rispettiva territoriale appartenenza del Lago Maggiore, del Po e del Ticino viene rimessa in vigore a cominciare dal 1.° ottobre 1849 per la durata di due anni colla condizione enunciata all'art.° 24 della detta Convenzione, cioè ch'essa s'intenderà rinnovata di due in due anni ogni qual volta l'uno dei due governi non avvertirà l'altro, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, che la medesima deve cessare d'aver effetto.

A più attenta osservanza di quanto è stabilito dal § 3.°, art.° 1.° della Convenzione si dichiara che viene ingiunto l'obbligo ai conduttori di barche cariche che entrano nelle acque del Po e del Ticino di farne la dichiarazione al primo Ufficio di Dogana, sotto pena di venir trattati quali colpevoli di contrabbando.

Ciò si deduce a pubblica notizia pei corrispondenti effetti, avvertendo che la citata Convenzione fu pubblicata colla Notificazione di Milano 29 giugno 1835 n.° 20711-2154.

Milano, il 28 settembre 1849.

*Il Commissario Imperiale Plenipotenziario*

**MONTECUCCOLI.**